



MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

Sigla documento	231 - PARTE GENERALE
Edizione e data	00 del 18.12.2023
Revisione e data	

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 1
----------------------	-----------	----	----------------	--------

Questo documento è di proprietà di F.lli BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.

Verifica/approvazione	
Emissione	

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
2. LA RESPONSABILITA' DA REATO DELL'ENTE - PRINCIPI GENERALI	3
2.1 I destinatari del modello	3
2.2 Elementi costitutivi dell'illecito dell'ente	3
2.3 Le sanzioni a carico dell'Ente	4
2.4 I reati presupposto	6
3. LA STRUTTURA SOCIETARIA E IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE DI F.LLI BUDAI SRL	13
3.1 F.Ili Budai Srl	13
3.2 Governance di F.Ili Budai Srl	14
3.3 Principi di controllo in materia di deleghe e procure	14
3.4 Deleghe e procure	15
3.5 Principi di controllo inerenti il sistema organizzativo aziendale	15
4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI F.LLI BUDAI SRL	16
4.1 Le finalità del Modello organizzativo di F.Ili Budai S.r.l.	16
4.2 Il sistema di gestione del rischio	16
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	21
5.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza	22
5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	23
5.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie - Whistleblowing	24
5.4 Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	24
5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni	25
6. IL SISTEMA DISCIPLINARE	25
6.1 I principi del Sistema disciplinare	25
6.2 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	26
6.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni	26
6.4 Misure applicate nei confronti degli apicali	28
6.5 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori	28
7. Piano di Formazione e comunicazione	28
7.1 Premessa	29
7.2 Dipendenti	29
7.3 Altri destinatari	30

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 2
----------------------	-----------	----	----------------	--------

Questo documento è di proprietà di F.Ili BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 3
----------------------	-----------	----	----------------	--------

Questo documento è di proprietà di F.Ili BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.

1. INTRODUZIONE

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “decreto 231”) disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti conseguenti ad un reato.

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo ed aggiuntivo rispetto a quello previsto per la persona fisica autore del reato, che continua a rispondere in sede penale.

In particolare la persona giuridica può essere ritenuta responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad essa funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.

Il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla valutazione del giudice che compie una valutazione sulla conformità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati da esso perseguito.

In questa prospettiva, è di fondamentale importanza, affinché al modello sia riconosciuta efficacia esimente, che l'impresa compia una seria e concreta opera di implementazione delle misure adottate nel proprio contesto organizzativo.

2. LA RESPONSABILITA' DA REATO DELL'ENTE - PRINCIPI GENERALI

L'ottica di prevenzione promossa dal Legislatore si esplica nella previsione di sanzioni per l'ente che non si sia organizzato per evitare fenomeni criminosi in seno all'impresa.

L'azienda risponde quando soggetti funzionalmente operanti al suo interno abbiano commesso taluno dei reati indicati dal decreto (c.d. reati presupposto) al fine di rispondere ad un interesse o per portare un vantaggio all'ente stesso.

Si individuano di seguito gli elementi essenziali individuati dal decreto 231.

2.1 I destinatari del modello

Il decreto 231 indica come destinatari “gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica” (art. 1, comma 2).

2.2 Elementi costitutivi dell'illecito dell'ente

Sul piano oggettivo, affinché possa configurarsi la responsabilità dell'Ente occorre:

- A) Innanzitutto la commissione di uno dei reati-presupposto indicati in via tassativa dal decreto 231, negli articoli 24 e seguenti.
- B) In secondo luogo, la responsabilità dell'ente può sussistere soltanto in relazione al reato-presupposto commesso da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:
 - APICALI: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso;
 - SOTTOPOSTI: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.
- C) Infine, l'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'impresa non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 4
----------------------	-----------	----	----------------	--------

concretizzato alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria. Per quanto riguarda i reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati presupposto a base colposa, che non sono quindi caratterizzati dalla volontà dell'evento. In questi casi l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari.

Sul piano soggettivo l'ente risponde se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

In particolare:

- A) se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente è responsabile se non dimostra che:
- ha adottato, ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. a, decreto 231);
 - ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;
 - il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.
- B) Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2). Tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Dunque, l'efficace attuazione del modello richiede, in via principale:
- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - adeguate iniziative di formazione e informazione del personale.
- C) La responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

2.3 Le sanzioni a carico dell'Ente

L'accertamento della responsabilità prevista dal decreto 231 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni. Sul piano patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente. Possono poi essere irrogate, a seconda della tipologia e gravità del reato commesso, anche sanzioni di tipo interdittivo.

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 5
----------------------	-----------	----	----------------	--------

Questo documento è di proprietà di F.Ili BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.

Le sanzioni pecuniarie

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del decreto 231 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote. L'articolo 10 del decreto 231 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro. Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

La confisca del prezzo o del profitto del reato

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Le sanzioni interdittive

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente. A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato. Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- a. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Considerata l'elevata pervasività per la vita dell'ente, le sanzioni interdittive non possono essere applicate dal giudice in maniera generalizzata e indiscriminata. Tali misure devono, infatti, essere riferite allo specifico settore di attività dell'ente in cui è stato realizzato l'illecito. Inoltre, esse devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà.

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 6
----------------------	-----------	----	----------------	--------

La pubblicazione della sentenza di condanna

Infine, il giudice, se applica sanzioni interdittive, può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente. La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente e a spese dell'ente.

2.4 I reati presupposto

Art. 24 d.lgs. 231/2001 e 25 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- Turbata liceità degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353 bis c.p.)

Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 7
----------------------	-----------	----	----------------	--------

Questo documento è di proprietà di F.II BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.

programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 8
----------------------	-----------	----	----------------	--------

Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali per le Società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);

Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583- bis c.p.)

Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998);
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998).
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 10
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis).
15. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 - trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis c.p.)

Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali

- Disastro ambientale (art 452-quater c.p.);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. n. 152/2006, art 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n. 152/2006, art 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n. 152/2006, art. 258)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art 260-bis);
- Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n.549/1993 art.3).

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 22 commi 12-bis del D. Lgs. n.286/1998);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs n. 286/1998).

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 12
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Art. 25 - terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Art. 25- quaterdecies d.lgs. 231/2001 – Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989).

Art. 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati Tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

Art. 25-sexiesdecies - d.lgs. 231/2001 – Contrabbando

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Art. 25 septiesdecies e 25 duodevicies: Delitti contro il patrimonio culturale

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 13
----------------------	-----------	----	----------------	---------

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (518 octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

3. LA STRUTTURA SOCIETARIA E IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE DI F.LLI BUDAI SRL

3.1 F.Ili Budai Srl

Con atto costitutivo del 12/01/1979 nasce la Società F.Ili Budai Srl, con sede legale Fiumicello Villa Vicentina (UD), Via Guglielmo Marconi 7. La società viene iscritta al Registro Ditte in data 10/05/1979 e al Registro delle Imprese in data 19/02/1996 con P.IVA n. 00479120305 e n. UD - 146564.

La società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- l'esecuzione di opere di falegnameria, la progettazione e la fabbricazione di elementi di arredamento in legno e non, arredi nautici e carpenteria navale, nonché la verniciatura, laccatura e trattamenti speciali conservativi di tali prodotti. Può effettuare lavorazioni per conto terzi, assumere appalti e subappalti. La società può inoltre effettuare il commercio all'ingrosso e al minuto, nonché l'import-export di legname, prodotti finiti, semilavorati in legno, acciaio inox e metallo.
- può compiere altresì tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e/o reali sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito.
- può inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per legge riservate.

L'azienda è attualmente operativa nel settore del legno sotto i codici attività ATECO:

- 16.23 - fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia;
- 31.09.4 - Fabbricazione di parti e accessori di mobili.

La società ha altre due sedi secondarie:

- 1) Unita' Locale n. UD/4 Unita' Locale Operativa
Indirizzo SAN VITO AL TORRE (UD) VIA REMIS 58 CAP 33050
Attività esercitata DAL 18/01/2017 FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDAMENTO.

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 14
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Questo documento è di proprietà di F.Ili BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.


Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività
Codice: 31.09.4 - fabbricazione di parti e accessori di mobili

- 2) Unita' Locale n. UD/5 Magazzino
Indirizzo SAN VITO AL TORRE (UD)VIA REMIS 40 CAP 33050
Attività esercitata MAGAZZINO
Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività
Codice: 16.23 - fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia

La forma giuridica prescelta è quella della società a responsabilità limitata. Il capitale sociale sottoscritto, deliberato e versato ammonta ad euro 100.000,00.

La compagine sociale è così costituita:

Compagine sociale



3.2 Governance di F.Ili Budai Srl

La società ha adottato un sistema di amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale

La rappresentanza legale della società spetta al socio Budai Edì mentre la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spetta ai soci Budai luri e Budai Edì.

Ai soci Budai luri e Budai Edì vengono attribuiti singolarmente tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, da esercitarsi in forma disgiunta con le modalità previste dall'art. 20 dello statuto sociale, esclusi solo quelli che la legge o lo statuto riservano esplicitamente all'assemblea.

3.3 Principi di controllo in materia di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'ente attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 15
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Questo documento è di proprietà di F.Ili BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.

- tutti coloro che intrattengono per conto dell'ente rapporti con la pubblica amministrazione devono essere dotati di delega formale e, ove occorra, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza dell'ente nei confronti di terzi deve corrispondere una delega interna che descrive relativo potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ha una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico è inequivocabile:
 - a) i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - b) il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti i poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

Il sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

3.4 Deleghe e procure

Attualmente non sono previste deleghe in relazione ai poteri di amministrazioni che vengono gestiti, autonomamente e disgiuntamente, nella loro massima ampiezza, dai due amministratori in carica.

Il controllo contabile è affidato al revisore legale CILENTO ANDREA, iscritto all' O.D.C.E.C. di Udine, al n. 149 dell'anno 1983.

3.5 Principi di controllo inerenti il sistema organizzativo aziendale

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello nonché alle policy e procedure vigenti nel contesto aziendale.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati ai principi generali di:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (sia all'interno della società che nei confronti di terzi interessati);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzati dai seguenti elementi:

- separazione, all'interno di ciascun processo, tra soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione e soggetto cui è affidato il controllo del processo ("segregazione delle funzioni ");
- traccia scritta di ciascun passaggio è rilevante del processo (c.d." tracciabilità");
- adeguato livello di formalizzazione.

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 16
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Questo documento è di proprietà di F.Ili BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi documenti resi disponibili e conosciuti da tutti i dipendenti (ALLEGATO 1: Organigramma);
- devono essere definite apposite Policy e procedure operative con particolare riferimento ai processi attinenti aree a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti in aderenza alle funzioni individuate (ALLEGATO 2: Mansionario).

La società è certificata secondo lo schema ISO 9001:2015, con numero certificato 50 100 1112, emesso dall'organismo di certificazione: TÜV ITALIA S.R.L.

Data di prima emissione: 26/04/2012

Settori certificati: 23 - Produzione Di Manufatti (non Classificata Altreve)

4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI F.LLI BUDAI SRL

4.1 Le finalità del Modello organizzativo di F.Ili Budai S.r.l.

La società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'azienda ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendale
- Consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 17
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Questo documento è di proprietà di F.Ili BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l'azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria. La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati dalla società nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- Mappa delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire i principi di controllo
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV"), ruolo attribuito in azienda sia a componenti interni che esterni all'azienda, e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo
- Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite
- Definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post)

Si rileva, ad ogni modo, che il modello organizzativo previsto dal D.Lgs.n.231/01 non costituisce, per la Società, nulla di nuovo poiché l'attività svolta è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo particolarmente rigoroso basato sull'adozione dei principi delle norme ISO 9001, 45001 e 14001.

4.2 Il sistema di gestione del rischio

Il D.lgs. 231/2001 impone agli Enti che desiderano implementare un modello organizzativo di strutturare un sistema di gestione dei rischi.

Strutturare un processo di valutazione dei rischi è indispensabile non solo nella prima fase di implementazione del modello, ma anche nel successivo mantenimento dello stesso: avere un processo di analisi consente, infatti, di monitorare nel tempo l'andamento dei rischi così da essere certi di avere sempre una panoramica aggiornata della situazione anche a fronte di cambiamenti quali l'apertura di nuove sedi, l'ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc. ovvero di introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente in via normativa.

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 18
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Questo documento è di proprietà di F.Ili BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.

Per la costruzione della procedura di valutazione dei rischi F.Ili Budai Srl ha deciso di adottare la medesima metodologia adottata nel SGQ ISO 9001 con alcuni adattamenti richiesti dalla natura dei rischi affrontati.

$$R = P \times D$$

D= DANNO

Livello	Classificazione
1	Alto
2	Medio
3	Basso

P=PROBABILITA' DI ACCADIMENTO

Livello	Classificazione
1	Bassa
2	Media
3	Alta

Le matrici che seguono consentono di definire una priorità di trattamento dei rischi. Dal prodotto di P x G si ricava l'Entità del Rischio riportato in calce alla tabella:

1÷2	rischio basso, non necessita di azioni
2÷6	rischio presente, necessita di monitoraggio o azioni non urgenti
6÷9	rischio elevato, necessita azioni urgenti

Con le priorità date dall'entità del rischio, le azioni di trattamento possono prevedere:
evitare il rischio decidendo di non avviare o continuare l'attività che ne ha comportato l'insorgere;
assumere o aumentare il rischio per cogliere un'opportunità;
rimuovere la fonte del rischio;
modificare la probabilità;
modificare le conseguenze;
condividere il rischio con altri (ad es. assicurazione);
ritenere (accettare) il rischio con una decisione informata.

a) Identificazione dei rischi potenziali.

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 19
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Questo documento è di proprietà di F.Ili BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.

L'identificazione dei rischi potenziali consiste nell'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231. In particolare, occorre individuare le fattispecie di reato rilevanti per l'ente e parallelamente le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultino interessate da eventuali casistiche di reato. Bisogna avere particolare riguardo alla "storia" dell'ente, ovvero ad eventuali accadimenti pregiudizievoli che possano avere interessato la realtà aziendale e alle risposte individuate per il superamento delle debolezze del sistema di controllo interno che abbiano favorito tali accadimenti.

Analizzati i processi aziendali e rilevato quali rischi di reato sono astrattamente configurabili si verifica quali controlli ha strutturato l'Ente al fine di prevenire concretamente la realizzazione di tali rischi.

Al netto dei controlli esistenti dovrà poi essere valutato se il rischio residuo è o non è accettabile. Nel secondo caso occorrerà adeguare il sistema dei controlli con protocolli aggiuntivi

b) Progettazione del sistema di controllo

In relazione ai reati per i quali si rileva un livello di rischio non accettabile occorre progettare un sistema di controlli aggiuntivi per la prevenzione dei reati così da ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il decreto 231 definisce "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire - congiuntamente o disgiuntamente - su due fattori determinanti:

i) la probabilità di accadimento dell'evento e ii) l'impatto dell'evento stesso.

Il sistema di controlli deve essere tale che lo stesso:

- nel caso di reati dolosi non possa essere aggirato se non fraudolentemente;
- nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo.

Generalmente vengono ritenute componenti del sistema di controllo preventivo:

1) PER I REATI DOLOSI:

Codice etico o di comportamento con riferimento ai reati considerati.

L'adozione di principi etici, ovvero l'individuazione dei valori aziendali primari cui l'impresa intende conformarsi è espressione di una determinata scelta aziendale e costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo. Deve costituire profilo di riferimento per ogni realtà imprenditoriale la raccomandazione di un elevato standard di professionalità, nonché il divieto di comportamenti che si pongano in contrasto con le disposizioni legislative e con i valori deontologici.

Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro.

Ciò vale soprattutto per l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni; deve inoltre tenere traccia della copertura temporale degli incarichi.

Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi)

Devono essere tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrature; approfondimenti informativi su particolari

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 20
----------------------	-----------	----	----------------	---------

soggetti quali agenti, consulenti, intermediari). Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un processo a rischio.

Poteri autorizzativi e di firma

Vanno assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali. Talune funzioni possono essere delegate a un soggetto diverso da quello originariamente titolare. Ma occorre definire preliminarmente in modo chiaro e univoco i profili aziendali cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato, avendo riguardo anche al profilo dell'opponibilità delle procure a terzi. La delega deve costituire lo strumento per un più efficace adempimento degli obblighi imposti dalla legge all'organizzazione complessa, non per un agevole trasferimento di responsabilità.

Comunicazione al personale e sua formazione

Sono due importanti requisiti del modello ai fini del suo buon funzionamento e devono essere diversamente modulati in base ai destinatari: i dipendenti nella loro generalità, quelli che operano in specifiche aree di rischio/attività sensibili, i componenti degli organi sociali ecc. Con riferimento alla comunicazione, essa deve riguardare ovviamente il codice etico, ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Inoltre, occorre consentire l'accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello anche attraverso l'intranet aziendale. Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli dei destinatari. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello. È importante che l'attività di formazione sul decreto 231 e sui contenuti dei modelli organizzativi adottati da ciascun ente sia promossa e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza della società, che a seconda delle singole realtà potrà avvalersi del supporto operativo delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.

Sistemi di controllo integrato

Essi devono considerare tutti i rischi operativi, in particolare relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

2) **PER I REATI COLPOSI**

Fermo restando quanto già precisato in relazione alle fattispecie di reato doloso, valgono qui le seguenti indicazioni.

Codice etico o di comportamento

È espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro o per il rispetto dell'ambiente e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito.

Struttura organizzativa

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 21
----------------------	-----------	----	----------------	---------

La struttura organizzativa deve assicurare che i compiti e le responsabilità siano assegnati formalmente ed in coerenza con lo schema organizzativo aziendale.

Formazione e addestramento

Sono componenti essenziali per la funzionalità del modello. Particolare attenzione dovrà essere posta alle necessità di aggiornamento delle esigenze formative, rispetto alla modifica delle tecniche/tecnologie utilizzate, sia a fini produttivi che a fini di prevenzione o mitigazione dei rischi individuati.

Comunicazione e coinvolgimento

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti i livelli.

Sistema di monitoraggio

Deve essere previsto un monitoraggio sistematico delle citate misure le cui modalità e responsabilità dovrebbero essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”.

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post.

“I controlli devono essere documentati”.

Il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di reporting (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione. A tal proposito F.Ili Budai Srl ha predisposto delle check list di autocontrollo in relazione ai reati per cui è stato valutato un rischio più probabile di accadimento.

F.Ili Budai Srl ha eseguito ha individuato le aree di rischio ed i reati astrattamente configurabili con il supporto del modello ALLEGATO 3 RISCHI REATO F.Ili Budai Srl

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 22
----------------------	-----------	----	----------------	---------

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti a da loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonerazione dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza sono l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità d'azione.

In particolare, i requisiti di autonomia e Indipendenza sono riscontrabili da dove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società. In tal senso, è indispensabile l'inserimento dell'organismo di vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile" con la previsione di un "riporto" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice sociale operativo, ovvero all'organo amministrativo.

È inoltre indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti i compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, deminueranno l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sui Modelli.

Il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; in tal senso, la Società ha deciso di valorizzare tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e gestione di tipo giuridico, con particolare riguardo alle tematiche penali.

Con particolare riguardo ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse che la Società ha attivato per la gestione dei relativi aspetti e, in particolare, del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione.

5.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza

In assenza di specifiche indicazioni nel corpo del D.Lgs. 231/2001, F.lli Budai Srl ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli a cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

I criteri cui F.lli Budai Srl si attiene per la scelta dell'Organismo di Vigilanza sono:

- i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito

Non possono essere nominati:

- coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 codice civile per gli amministratori;
- coloro che siano imputati per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 23
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Questo documento è di proprietà di F.lli BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.

- coloro che siano stati condannati alla reclusione a seguito di processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della società, i consiglieri, il coniuge i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri delle società controllate e controllanti, partecipate e partecipanti;
- coloro che siano legati alla società o alle società da questa controllate e partecipate, alle società controllanti e partecipanti da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Nel caso di nomina di un responsabile di una funzione aziendale, verranno i medesimi requisiti eccezion fatta per quelli inerenti la parentela.

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, l'organo amministrativo provvede alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi all'incarico.

La revoca da membro dell'organismo di vigilanza può venire per i sottoindicati motivi:

- cessazione, accertata dall'organo amministrativo, dalla carica di responsabile della funzione ricoperta. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguarda il responsabile della funzione dovrà essere portato alla presa d'atto dall'organo amministrativo;
- venir meno dei requisiti di cui sopra;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino l'indipendenza e autonomia;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di 3 volte consecutive alle riunioni dell'organismo di vigilanza.

La revoca dell'organismo di vigilanza compete all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo nella riunione nella quale delibera la revoca dell'Organismo di Vigilanza provvede alla sua sostituzione.

Data la struttura e le dimensioni di F.Ili Budai Srl, l'Organismo di Vigilanza può essere unipersonale o pluripersonale.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è chiamato, sul piano generale, ad assolvere i seguenti compiti:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello adottato;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale e non meramente formale e capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutazione della necessità di proporre all'organo amministrativo eventuali aggiornamenti del Modello, conseguente

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 24
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Questo documento è di proprietà di F.Ili BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.

l'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e a eventuali modifiche normative;

- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello;
- funge da canale interno di segnalazione.

Su un piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- elaborare e implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle attività sensibili e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal decreto provvedendo, in caso contrario, a richiederne e un aggiornamento degli elementi stessi;
- avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;
- effettuare il monitoraggio delle attività sensibili.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possono esporre la società a rischio di reato.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso a tutte le funzioni aziendali, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto;
- può giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni/strutture aziendali ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;
- dispone di un budget definito dall'organo amministrativo idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere le proprie funzioni. L'assegnazione del budget permette all'organismo di vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento dei compiti e segnato gli dal presente Modello secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- pone in essere le proprie attività senza sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo organo amministrativo.

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 25
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Questo documento è di proprietà di F.Ili BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.

5.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie - Whistleblowing

La società si è dotata di una separata procedura di disciplina delle segnalazioni conforme al dettato normativo del D.Lgs. 24/2023 che costituisce parte integrante del modello.

5.4 Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emissione di eventuali criticità. Sono previste due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso la direzione circa gli esiti di ciascuna verifica eseguita;
- la seconda, almeno annuale, nei confronti della direzione tramite Report degli Audit eseguiti.

Quanto a tale seconda linea di reporting, l'Organismo di Vigilanza predispone, con cadenza almeno annuale, un rapporto scritto Relativo all'attività svolta indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili, ecc.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, immediatamente, anche individualmente, trasmette alla direzione una segnalazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

La direzione ha la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha facoltà di convocare la direzione per motivi urgenti.

5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le segnalazioni, report o relazioni previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo. Tutta la documentazione deve essere conservata per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque 5 anni a decorrere dalla chiusura della procedura di Segnalazione.

I documenti in formato elettronico devono essere conservati in un repository protetto da credenziali di autenticazione, conosciute solo dalla funzione/dall'organo deputato alla gestione delle Segnalazioni ovvero dai soggetti espressamente autorizzati. I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato chiuso a chiave il cui accesso è consentito solo alla funzione/all'organo deputato alla gestione delle Segnalazioni ovvero ai soggetti espressamente autorizzati.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Un punto qualificante nella costruzione del modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico, nonché delle procedure previste dal modello. Infatti, per valersi dell'efficacia esimente del modello, l'ente deve assicurarsi che questo sia adottato, ma anche efficacemente attuato.

L'efficace attuazione esige, tra l'altro, l'adozione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello", tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 6, comma 2, lett. e), quanto verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7, comma 4, lett. b).

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 26
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Inoltre, la legge n. 179/2017 prevede che il sistema disciplinare contempli anche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate (nuovo art. 6, co. 2-bis, lett. decreto 231).

L'inosservanza delle misure previste dal modello organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Anzi, un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al reato.

Infatti, un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 per l'ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato.

6.1 I principi del Sistema disciplinare

Il sistema disciplinare di F.Ili Budai Srl contempla una pluralità di sanzioni, graduate in ragione della gravità delle violazioni accertate. Il modello individua nel dettaglio le misure disciplinari cui si espone chiunque non osservi le misure organizzative adottate, ricollegando a ciascuna violazione o gruppo di violazioni le sanzioni applicabili, in una prospettiva di gravità crescente. L'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

Sebbene questi principi siano enunciati espressamente solo in relazione al lavoro subordinato (art. 2106 c.c.; art. 7 l. 300/1970, recante il cd. Statuto dei Lavoratori), la giurisprudenza costituzionale ne ha sancito l'applicabilità nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro, anche autonomo o professionale. È sufficiente, infatti, che si configuri in capo ad un soggetto il potere di incidere negativamente nella sfera giuridica di un altro soggetto responsabile di un comportamento negligente o colpevole.

Infine, si possono anche prevedere, accanto alle sanzioni disciplinari, meccanismi premiali riservati a quanti coopereranno al fine dell'efficace attuazione del modello, per esempio denunciando comportamenti individuali devianti

6.2 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

Delle disposizioni delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art 2104, comma secondo, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 27
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura. Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento; Nel caso in cui, seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, la direzione individua - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, la direzione comunica l'erogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza,

L'Organismo di Vigilanza e la direzione provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari. Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'erogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

6.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante è in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e tipicità delle sanzioni, F.Ili Budai Srl porta a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- incorre nel provvedimento di "ammonizione verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle comunicazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ecc.) , o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
- incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
- incorre nel provvedimento della "multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione ", secondo quanto indicato dal CCNL sopra citato, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo.

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 28
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

- incorre nel provvedimento della "sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro", secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno la Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa ovvero un lavoratore che si è reso recidivo oltre la terza volta nell'anno solare alle mancanze di cui ai punti precedenti. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e costituiscono atto contrario agli interessi della stessa.
- incorre nel provvedimento del "licenziamento senza preavviso, ma con trattamento di fine rapporto", secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello è diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello è tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "comportamenti da fare venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti", ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa di F.Ili Budai Srl di procedere alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, l'autore dell'illecito disciplinare;
- l'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001- a seguito della condotta censurata.

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 29
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Questo documento è di proprietà di F.Ili BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.

6.4 Misure applicate nei confronti degli apicali

Qualora la Società provveda alla nomina di dirigenti, consiglio di amministrazione, collegio sindacale, in caso di violazione del Modello da parte di questi ultimi o dell'attuale CDA - accertata ai sensi del precedente paragrafo - la stessa adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa in caso di dipendenti o alla revoca delle eventuali deleghe attribuite al membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale.

6.5 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori

La violazione da parte di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere, costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte. Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

7. Piano di Formazione e comunicazione

7.1 Premessa

F.Ili Budai Srl al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di F.Ili Budai Srl è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo qualifica di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di F.Ili Budai Srl in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere in ogni caso, improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza. F.Ili Budai Srl pianifica la formazione attinente al Modello Organizzativo sul Piano di formazione.

7.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, l'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione differenziati in considerazione delle attività sensibili.

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 30
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Questo documento è di proprietà di F.Ili BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.

Al fine di garantire un'efficace attività di comunicazione, la Società intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Ogni dipendente deve ricevere una sintesi dei principi fondamentali del Modello, accompagnata da una comunicazione che espliciti il fatto che il rispetto dei principi fondamentali ivi contenuto è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro.

La copia sottoscritta dal dipendente di tale comunicazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

Al personale con funzioni direttive sarà resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello. Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo e organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza potrà promuovere ogni attività di formazione che riterrà idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in Società sui temi e sui principi del Modello.

7.3 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata altresì a soggetti terzi che intrattengono con F.Ili Budai Srl rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza.

231 - PARTE GENERALE	Revisione	00	Del 18.12.2023	Pag. 31
----------------------	-----------	----	----------------	---------

Questo documento è di proprietà di F.Ili BUDAI S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Qualunque copia stampata del presente documento è da considerarsi "copia non controllata": il detentore si assume l'onere di accertare che tale copia risulti conforme all'ultima revisione disponibile.